



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia del Sud Sardegna

Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius

Tel. 070.79301 – PEC protocollo.comunevillasimius@legalmail.it

ORDINANZA N. 40 DEL 13/11/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – limitazione di specifiche attività individuali e collettive.

IL SINDACO

Tenuto conto dell'aggravarsi della situazione di contagio a livello nazionale, regionale e comunale da virus Covid-19;

Considerato di dover adottare misure urgenti di prevenzione nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

Ritenuto di dover contenere e prevenire il rischio di contagio e diffusione del virus all'interno del territorio comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A05463) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020) con la quale è prorogata fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020;

Preso atto che il DPCM 13 Ottobre 2020 detta ulteriori misure di contenimento del contagio dell'intero territorio nazionale nonché la limitazione di spostamenti da e per l'estero, nonché da ultimo rimodula le misure per la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario ed impone l'utilizzo delle mascherine nei luoghi anche all'aperto;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 le cui disposizioni si applicano e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020 nonché i relativi allegati recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Atteso l'incremento della diffusione del virus e i rapporti dell'Unità di Crisi regionale, con i quali è rappresentato un trend in continuo aumento dei casi di positività nel territorio nazionale, regionale e comunale;

Preso atto della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale e pertanto sono ammesse ordinanze che introducono misure più restrittive e stringenti di quelle previste a livello nazionale e/o regionale al fine di evitare che il contagio nell'ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l'obiettivo di limitare al massimo gli spostamenti e le uscite dalla propria abitazione;

Rilevato da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al

contenimento del virus individuate dal ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

Ritenuto che la descritta situazione impone di limitare le occasioni di contatto interpersonale e contestualmente di mantenere uno stato di attenzione più elevato rispetto al propagarsi della diffusione epidemica sul territorio di Villasimius;

Considerato indispensabile assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, sino al 03/12/2020;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ORDINA

A decorrere dal 14/11/2020 e fino alla data del 03/12/2020, fatte salve ulteriori disposizioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19:

1. i parchi-giochi pubblici e privati, i giardini aperti al pubblico, i parchi tematici e di divertimento sono chiusi sull'intero territorio comunale;
2. durante le cerimonie funebri è consentito l'ingresso al Cimitero ai soli parenti e fino ad un massimo di 15 persone, con uso obbligatorio e continuativo di apposita mascherina e mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
3. la sospensione del mercato settimanale del sabato nell'area parcheggi ricompresa tra la caserma dei Carabinieri e la via Donatello fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, con la dislocazione dei venditori e produttori di generi alimentari titolari di concessione nello stesso mercato, con esclusione dei venditori spuntisti e comunque nell'integrale osservanza dell'Allegato n. 9 al DPCM 3 novembre 2020 cui si rinvia per i fini della presente ordinanza, nonché delle seguenti condizioni:
 - la distanza tra i banchi di vendita è di almeno un metro;
 - è fatto obbligo ai venditori dell'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;
 - è fatto obbligo ai clienti in attesa o impegnati in acquisto dell'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; i clienti in attesa rispettano la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - è fatto obbligo assoluto di evitare assembramenti mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro;
4. il divieto assoluto di assembramento in spazi pubblici quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, piazze, giardini, litorali e spiagge, parchi giochi e aree adiacenti gli esercizi di somministrazione;
5. il divieto per i minori di allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per comprovate necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto;

6. è raccomandato effettuare una sola volta al giorno per nucleo familiare la spesa di beni alimentari e di beni di prima necessità;
7. il divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00 fatta eccezione per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con autocertificazione sulla ragione dello spostamento;
8. l'obbligo continuativo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in maniera corretta, coprendo naso e bocca in luoghi chiusi se diversi dalle proprie abitazioni e in luoghi all'aperto a prescindere dalla distanza interpersonale di 1 metro a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
9. è sospesa l'attività di piscine e palestre, scuole e centri di attività sportive di base e giovanili, scuole calcio, scuole di ballo, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74 e ai sensi del DL 7/10/2020 ai quali integralmente si rinvia;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio telematico;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Cagliari;
- Comando Stazione Carabinieri Villasimius;
- Comando di Polizia locale di Villasimius.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il limite di 60 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di illegittimità, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della presente all'Albo pretorio telematico comunale.

Il Sindaco
Gianluca Dessì



